

CIRCOLARE**Prot. DT2026SPK306****Torino, 13-07-2026**

A tutti i Laboratori di taratura accreditati
sui settori SVE-01 e SLN-21, schema *Calibration*

Loro sedi**OGGETTO: Circolare DT N° 02/2026 – Disposizioni in materia di Decreto 8 giugno 2026
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 159 del 11-07-2026) del Decreto Ministeriale 8 giugno 2026 (nel seguito "Decreto" o "D.M."), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rimodulato la disciplina dell'omologazione e delle successive verifiche (funzionali e di taratura) dei dispositivi e dei sistemi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità definiti nel Codice della Strada, abrogando il precedente decreto dello stesso Ministero n. 282 del 13 giugno 2017¹.

Per gli effetti del D.M. 282/2017 (con particolare riferimento a quanto disposto al Capo 1, 2, 3 e 4), nel corso di questi anni il Dipartimento Laboratori di Taratura di Accredia ha concesso ad alcuni laboratori l'accREDITAMENTO (in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025) per i settori metrologici SVE-01 "Misuratori di velocità veicoli" e SLN-21 "Tratte stradali"². L'implementazione da parte di questi laboratori di quanto disposto dal D.M. 282/2017 è stata oggetto di valutazione da parte del Dipartimento che ne dà attestazione citando esplicitamente tale decreto nello scopo di accREDITAMENTO.

Ciò premesso e prendendo atto dell'abrogazione del D.M. 282/2017, la presente Circolare Tecnica intende fornire ai Laboratori in indirizzo specifiche indicazioni per un ordinato passaggio al nuovo Decreto Ministeriale. La presente Circolare Tecnica annulla la Circolare Tecnica n. 04/2019/DT del 14 giugno 2019, il cui contenuto – ove applicabile – è sostituito da quanto di seguito riportato.

Adeguamento normativo

Il passaggio al nuovo D.M. si configura come un aggiornamento normativo a cui i Laboratori accreditati in indirizzo devono adeguarsi. L'adeguamento viene concesso d'ufficio (ovvero, senza ulteriori valutazioni da parte del Dipartimento Laboratori di Taratura) previa presentazione da parte dei Laboratori di una domanda

.....
¹ Con le eccezioni indicate nell'Art. 7 del nuovo Decreto, che comunque non riguardano l'ambito della taratura.

² Il settore SLN-21 riguarda la taratura della lunghezza del tratto stradale compreso tra due punti, essendo il misurando lo sviluppo geometrico minimo del tratto stradale così come definito al Capo 4 dell'ex D.M. 282/2017, ora confermato al punto 45 Allegato A del nuovo decreto.

per adeguamento normativo (non onerosa) come previsto in RG-13 rev. 11, attenendosi alle seguenti disposizioni:

- la domanda deve interessare il settore SVE-01 “Misuratori di velocità veicoli” e, ove applicabile, il settore SLN-21 “Tratte stradali”;
- con riferimento alla DA-05 in rev. 11-14, devono essere compilate le sole
 - sezione 1 “Generalità”, specificando che si tratta di domanda per “Adeguamento normativo” e citando esplicitamente i riferimenti al nuovo D.M.,
 - sezione 5 “Documentazione del sistema di gestione”,

considerando condizione indispensabile per la concessione d'ufficio dell'adeguamento che non vi sia alcuna variazione ai campi di misura, alle incertezze e alle condizioni che costituiscono lo scopo di accreditamento del Laboratorio (rendendo pertanto inutile la compilazione della sezione 2 della DA-05);

- la domanda deve essere corredata da tutta la documentazione che il Laboratorio ritiene di dover modificare per recepire quanto indicato nel nuovo D.M., assicurandosi che sia integralmente elencata nella sezione 5 della DA-05;
- la domanda deve comprendere un documento riassuntivo del riesame condotto dal Laboratorio a giustificazione delle modifiche apportate alla propria documentazione.

Entro i termini previsti in RG-13 rev. 11, questo Dipartimento provvederà alla pubblicazione nella banca dati delle tabelle allegate ai certificati di accreditamento aggiornate con i riferimenti al nuovo D.M. dando pertanto evidenza dell'avvenuto adeguamento.

Si sottolinea che, in assenza della specifica domanda per adeguamento normativo (debitamente compilata come indicato in precedenza), il Dipartimento non potrà procedere con l'adeguamento d'ufficio. Si osserva come la permanenza nello scopo di accreditamento del previgente D.M. 282/2017 (ora abrogato) non consente ai Laboratori di poter operare in conformità al nuovo Decreto. Si ricorda inoltre che, in applicazione di quanto disposto nel §8.1.1 di RT-25 rev. 09, il mancato adeguamento entro il termine di 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore del nuovo D.M. potrà determinare un rilievo classificato come Non Conformità in occasione della prima visita utile.

Valutazioni successive

La valutazione dell'efficacia delle modifiche apportate alla documentazione (come inviata contestualmente alla domanda per adeguamento normativo) verrà svolta da questo Dipartimento in occasione della prima visita successiva alla concessione d'ufficio dell'adeguamento.

Il Dipartimento si riserva, con le modalità previste in RG-13 rev. 11, di predisporre eventuali sorveglianze supplementari per le quali si procederà con relativo preventivo.

Presentazione dei risultati sui certificati di taratura

Confermando l'obiettivo di uniformità e di intellegibilità che era già della Circolare Tecnica n. 04/2019/DT, la presente Circolare fornisce specifiche disposizioni (in aggiunta a quanto già previsto nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e in RT-25 rev. 09) in merito alla presentazione dei risultati riportati sui certificati di taratura emessi dai Laboratori accreditati sul settore SVE-01 a seguito dell'esecuzione delle tarature in conformità al nuovo D.M. del 8 giugno 2026.

1. Identificazione del dispositivo/sistema in taratura

Ogni certificato di taratura emesso per le attività di taratura di cui al D.M. deve riportare le informazioni che permettano la completa ed univoca identificazione del dispositivo o sistema in taratura. In particolare, con riferimento ai campi presenti nella prima pagina del certificato di taratura (come da modello DT-11-DT):

- “*oggetto*”: deve essere riportato “Dispositivo di misura della velocità istantanea di veicoli” oppure “Sistema di misura della velocità media di veicoli”;
- “*modello*”: deve essere riportata la denominazione dell'oggetto in taratura così come indicata nel relativo decreto di omologazione del prototipo (nel caso di taratura iniziale e periodica) oppure come indicata dal Cliente (nel caso di taratura per omologazione del prototipo);
- “*matricola*”: devono essere riportate le matricole o i numeri di serie di tutti i componenti metrologicamente rilevanti dell'oggetto in taratura così come dichiarato dal titolare dell'omologazione (nel caso di taratura iniziale e periodica) oppure come indicato dal Cliente (nel caso di taratura per omologazione del prototipo).

2. Informazioni comuni

Ogni certificato di taratura emesso per le attività di taratura di cui al D.M. deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni:

- il tipo di taratura eseguita (per omologazione del prototipo; iniziale; periodica);
- il capo dell'Allegato al Decreto (ovvero Capo 1 o Capo 2) che trova applicazione per l'esecuzione della taratura;
- la natura della velocità (istantanea; media) rilevata dal dispositivo o sistema in taratura e oggetto di taratura;
- le modalità di misura del dispositivo o sistema che sono state effettivamente oggetto di taratura (allontanamento, avvicinamento, trasversale, a bordo veicolo in movimento);
- la risoluzione del dispositivo o sistema in taratura;
- il luogo in cui è stata eseguita la taratura, esplicitando ove applicabile se trattasi di pista/circuito (o comunque strada chiusa al traffico) o strada aperta al traffico (nel luogo di utilizzo).

3. Informazioni specifiche: velocità istantanea

Nel caso di attività di taratura di cui al D.M. di dispositivi che rilevano la velocità istantanea, in aggiunta a quanto già richiesto nei precedenti par. 1 e 2, ogni certificato di taratura deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni:

- campo di velocità (ovvero velocità massima e minima) nel quale è stata eseguita la taratura e il numero complessivo dei valori di velocità oggetto di taratura (ovvero il numero complessivo dei rilevamenti eseguiti);
- l'evidenza della distribuzione dei valori di velocità oggetto di taratura, riportando il numero di valori di velocità considerati all'interno di ogni intervallo in cui si ripartisce l'intero campo di velocità³. Ogni intervallo non deve essere superiore a 20 km/h, quale che sia il tipo di taratura eseguita (per omologazione del prototipo; iniziale; periodica);
- i valori minimo, massimo e medio (essendo V_{UUT} il valore di velocità fornito dal dispositivo in taratura e V_{REF} il valore di velocità misurato dallo strumento o sistema campione):
 - degli scarti di velocità ($V_{UUT} - V_{REF}$), espressi in km/h, su tutte le misure eseguite al di sotto dei 100 km/h
 - degli scarti relativi di velocità $[(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}]$, espressi in percentuale, su tutte le misure eseguite oltre i 100 km/h
 - dei rapporti di velocità (V_{UUT}/V_{REF}), espressi con tre cifre decimali, su tutte le misure eseguite oltre i 100 km/h
- l'incertezza estesa associata alla stima dei valori minimo, massimo e medio degli scarti/rapporti di velocità;
- tutti i risultati devono essere riportati con un numero di cifre significative come richiesto dal D.M. e comunque coerenti con la risoluzione del dispositivo in taratura.

4. Informazioni specifiche: velocità media

Nel caso di attività di taratura di cui al D.M. di sistemi che rilevano la velocità media, in aggiunta a quanto già richiesto nei precedenti par. 1 e 2, ogni certificato di taratura deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni:

- tutte le informazioni utili alla indicazione del tratto di strada su cui insiste il sistema in oggetto, nonché la direzione di marcia lungo la quale si esegue la taratura;
- nel caso di taratura periodica, il modo (diretto; indiretto) utilizzato per determinare l'errore di indicazione;
- nel caso di taratura in modo indiretto (applicabile nei casi di taratura per omologazione del prototipo, iniziale, periodica)

³ L'utilizzo di istogrammi o tabelle (o similari) costituisce adeguata evidenza, così come è da ritenersi altrettanto adeguata l'eventuale indicazione di tutti i punti di misura oggetto di taratura (ovvero, l'insieme di tutti i valori di velocità rilevati dal dispositivo e dallo strumento o campione di riferimento).

- il valore della lunghezza della tratta (e relativa incertezza estesa) intercorrente tra le stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di taratura, oltre agli estremi del certificato di taratura sul quale è riportato il valore di tale lunghezza⁴
 - I valori di scarto di tempo (e relative incertezze estese) tra i singoli riferimenti locali di tempo delle stazioni di rilevamento in ingresso e in uscita del sistema oggetto di taratura rispetto alla scala di tempo nazionale UTC(IT), oltre agli estremi dei certificati/rapporti di taratura sui quali sono riportati i valori di tali scarti
 - i valori degli errori di indicazione risultanti, espressi in km/h per valori di velocità al di sotto dei 100 km/h ed espressi in percentuale per valori di velocità oltre i 100 km/h
 - l'incertezza estesa associata alla stima degli errori di indicazione
- nel caso di verifica di taratura in modo diretto (applicabile nei soli casi di taratura periodica)
- il campo di velocità (ovvero velocità massima e minima) nel quale è stata eseguita la verifica di taratura e il numero complessivo dei valori di velocità oggetto di verifica (ovvero il numero complessivo dei rilevamenti eseguiti)
 - l'evidenza della distribuzione dei valori di velocità oggetto di verifica, riportando il numero di valori di velocità considerati all'interno di ogni intervallo in cui si ripartisce l'intero campo di velocità⁵. Ogni intervallo non deve essere superiore a 20 km/h
 - i valori minimo, massimo e medio (essendo V_{UUT} il valore di velocità fornito dal sistema in taratura e V_{REF} il valore di velocità misurato dallo strumento o sistema campione):
 - degli scarti di velocità ($V_{UUT} - V_{REF}$), espressi in km/h, su tutte le misure eseguite al di sotto dei 100 km/h
 - degli scarti relativi di velocità $[(V_{UUT} - V_{REF}) / V_{REF}]$, espressi in percentuale, su tutte le misure eseguite oltre i 100 km/h
 - l'incertezza estesa associata alla stima dei valori minimo, massimo e medio degli scarti di velocità.
- tutti i risultati devono essere riportati con un numero di cifre significative come richiesto dal D.M. e comunque coerenti con la risoluzione del sistema in taratura.

5. Dichiarazione di conformità

Ogni certificato di taratura emesso per le attività di taratura di cui al D.M. deve contenere una dichiarazione di conformità ai limiti indicati sul D.M. e sulla base dei soli risultati ottenuti nella stessa taratura.

⁴ I certificati di taratura relativi alla lunghezza della tratta devono contenere precise indicazioni che permettano di individuare in modo inequivocabile (mediante punti di riferimento fissi e noti) i punti di inizio e di fine della tratta stessa.

⁵ L'utilizzo di istogrammi o tabelle (o similari) costituisce adeguata evidenza, così come è da ritenersi altrettanto adeguata l'eventuale indicazione di tutti i punti di misura oggetto di taratura (ovvero, l'insieme di tutti i valori di velocità rilevati dal sistema e dallo strumento o campione di riferimento).

La dichiarazione di conformità deve chiaramente indicare la regola decisionale applicata, ovvero in che modo si è tenuto conto dell'incertezza di misura nel dichiarare la conformità ai limiti del D.M., intendendo tale incertezza come l'incertezza estesa associata ai risultati ottenuti.

Per la dichiarazione di conformità si faccia riferimento a quanto disposto dal D.M., in particolare ai punti 1.27 e 1.28 per le tarature in fase di omologazione del prototipo e ai punti 2.9 e 2.10 per le tarature iniziali e periodiche.

Entrata in vigore e monitoraggio

La presente Circolare entra in vigore alla data della sua pubblicazione.

Al fine di verificare l'efficacia dell'attuazione delle disposizioni riportate in questo documento, ed in particolare per ciò che riguarda la presentazione dei risultati nei certificati di taratura, questo Dipartimento si riserva la facoltà di richiedere copia dei certificati emessi dai Laboratori successivamente alla concessione d'ufficio dell'adeguamento per valutazione (non onerosa) del loro contenuto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Ing. Rosalba Mugno

Direttore Dipartimento

Laboratori di taratura